

REGOLAMENTO
della COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE
dell'ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e DEGLI ESPERTI CONTABILI
di TARANTO

(Approvato nella Seduta Consiliare del 21/09/2015)

MANDATO

La Commissione *Liquidazione Parcelle* è emanazione del Consiglio dell'Ordine ed agisce in base ad uno specifico mandato dello stesso.

Conseguentemente decade con la decadenza del Consiglio che l'ha istituita.

La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha la funzione essenzialmente consultiva e ove necessario, istruttoria e/o propositiva.

La Commissione:

- propone collegialmente pareri di congruità/opinamento al Consiglio in materia di liquidazione parcelle su richiesta degli iscritti all'Ordine, dal Giudice e della Pubblica Amministrazione;
- se di interesse generale degli iscritti, la Commissione potrà formulare pareri sull'applicazione delle norme in vigore e linee interpretative delle stesse.

A seguito all'abolizione della Tariffa Professionale, visto il parere n. 329/2014 del CNDCEC e viste le successive interpretazioni derivanti dall'entrata in vigore dei parametri di cui al D.M. 140/2012, la Commissione valuterà ed emetterà parere in base alla T. P. per la liquidazione delle parcelle per incarichi assunti e conclusi prima del 23.08.2012, mentre per gli incarichi non completati alla data di entrata in vigore del D.M. 140, rilascerà parere di congruità/opinamento di cui all'art. 2333 Cod.Civ.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da un numero variabile di componenti con un minimo di tre e un massimo di cinque a discrezione del Consiglio dell'Ordine che ne valuterà la misura in base alla necessità e al numero degli iscritti. I Componenti sono scelti fra gli iscritti all'Ordine con anzianità di almeno cinque anni, purché non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari o procedimenti giudiziari ed in regola con la formazione professionale continua.

Almeno due componenti devono far parte del Consiglio dell'Ordine e la Commissione è presieduta da un Presidente delegato dal Consiglio dell'Ordine e scelto tra i componenti del Consiglio medesimo.

ATTRIBUZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente organizza le attività ed il funzionamento della Commissione e la convoca in date prestabilite o ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Il Presidente della Commissione assegna, di volta in volta, le pratiche pervenute per il rilascio dei pareri di liquidazione ad un relatore scelto tra i componenti della Commissione Liquidazione Parcelle, con l'incarico di relazionare alla Commissione sull'operato ed il contenuto dell'istanza presentata dal richiedente.

Il Presidente dovrà tenere al corrente il Consiglio sui lavori della Commissione e sulle eventuali proposte da sottoporre al Consiglio stesso.

Il Presidente relaziona la Commissione circa gli argomenti specifici e di generale indirizzo trattati e deliberati dal Consiglio nelle materie di competenza della Commissione Liquidazione Parcelle.

Il Presidente, o un Suo delegato all'interno della Commissione, redigerà il verbale delle riunioni periodiche.

Il Presidente, in caso di necessità e a Suo insindacabile giudizio, potrà delegare i compiti di cui sopra ad uno dei componenti la Commissione, scegliendo in primis tra i componenti Consiglieri dell'Ordine e, in difetto di questi, tra gli altri componenti.

CESSAZIONE DELL'INCARICO e DECADENZA

Il componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dall'incarico.

La decadenza è accertata dal Presidente dell'Ordine che ne dà immediata notizia all'interessato ed al Consiglio stesso.

REVOCA

La revoca può essere richiesta in presenza di fatti e circostanze gravi, quali a titolo esemplificativo e non meramente riduttivo, l'adozione di provvedimenti disciplinari.

DIMISSIONI

Le dimissioni di un componente della Commissione hanno effetto dal momento in cui il Consiglio dell'Ordine ne ratifica la regolarità.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Qualora per qualsiasi causa o motivo venga a mancare uno o più componenti della Commissione, il Consiglio provvede alla sostituzione o alla riduzione del numero dei componenti rispettando i limiti minimi previsti, entro trenta giorni dalla notizia o nel primo Consiglio utile se successivo.

SEDE DELLE RIUNIONI

Le riunioni della Commissione si terranno preferibilmente presso la sede dell'Ordine, ma per motivi organizzativi e/o logistici potrà essere tenuta anche in altro luogo ritenuto idoneo dalla Commissione stessa, anche in video/call conference.

RIUNIONI –DELIBERE

La Commissione si riunisce preferibilmente una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno ed urgente.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti ed in caso di votazione paritetica prevale il voto del Presidente.

In deroga a quanto sopra, in caso di particolare urgenza e/o necessità la Commissione può deliberare acquisendo il parere favorevole scritto della maggioranza dei componenti. Il parere sarà inviato da ciascun componente la Commissione al Presidente che redigerà apposito verbale.

I Componenti la Commissione sono tenuti a comunicare al Presidente eventuali situazioni di incompatibilità in riferimento ai soggetti interessati alla liquidazione.

Per casi di comprovata urgenza o per situazioni particolari individuate dal Consiglio dell'Ordine, il parere della commissione può essere proposto all'unanimità dai soli membri Consiglieri.

NORME

Elenco disposizioni normative di riferimento.

- D.P.R. n. 645 del 10.10.1994 - Tariffa Dottori Commercialisti (in vigore fino alla data del 30.10.2010);
- D.P.R. n. 100 del 06.03.1997 - Tariffa Ragionieri e P.C. (in vigore fino alla data del 30.10.2010);
- DM n. 169 del 02.09.2010 che disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stato in vigore dal 31.10.2010 e fino al 22.08.2012;
- l'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (conv. nella Legge 27/2012) che ha disposto l'abrogazione delle Tariffe Professionali regolamentate nel sistema ordinistico (Decreto Liberalizzazioni) e prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, non configurino un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto ogni qualvolta il compenso non sia stabilito tra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 Codice Civile;
- D.M. n. 140 del 20.07.2012 che definisce i parametri guida per la liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti appartenenti ad una delle professioni regolamentate vigilate dal ministero della Giustizia e da parte di un organo giurisdizionale;
- l'art. 41 del D.M. n. 140 del 20.07.2012 che prevede che le nuove disposizioni (parametri) in tema di liquidazione degli onorari professionali debbano trovare applicazione solo successivamente all'entrata in vigore del citato decreto che è stato pubblicato sulla G.U. in data 22.08.2012 e quindi i suoi effetti decorrono dal 23.08.2012;

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 hanno evidenziato che *“per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”*;

- l'art. 2233 del Codice Civile che disciplina la gerarchia fra i diversi criteri di determinazione onorari ¹⁾;
- l'art. 636 del Codice di Procedura Civile che prevede che la domanda di procedimento di ingiunzione relativo a parcelle per prestazioni e spese sia corredata dal parere della competente associazione professionale ²⁾;
- P.O. 329/2014 del 14 gennaio 2015;
- P.O. 138/2015 del 12 giugno 2015.

Nel Regolamento per il rilascio del parere sono dettagliate le indicazioni operative.

1) Art. 2233 Codice Civile - Compenso.

Il Compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionale.

2) Art.636 Codice di procedura Civile - Parcelle delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

ALLEGATO –ESTRATTO MEMORANDUM OPINAMENTO DELLE PARCELLE REDATTO CNDCEC

**PRO MEMORIA
PER LA REDAZIONE DELLE PARCELLE DA LIQUIDARE**

Funzionamento della Commissione:

Le funzioni della Commissione Liquidazione Parcelle sono contenute nel regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine che si allega. La Commissione si riunirà nei modi e nei termini di cui al menzionato regolamento per controllare ed esprimere il proprio parere di congruità sulle parcelle pervenute. Il Presidente della Commissione, per ogni parcella, nominerà un "relatore" che sarà anche il diretto interlocutore con il Collega interessato, nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell'incarico o sugli onorari addebitati.

Redazione delle parcelle

Schema approvato dal Consiglio: si raccomanda la redazione delle parcelle solo ed esclusivamente su tale modello. Si invita cortesemente ad inviare all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine anche il file excel della parte tabellare. Tutti i documenti sono presenti sul sito web dell'Ordine: www.odcec.Taranto.it.

Breve relazione: tale relazione deve essere sintetica. È necessario un maggior dettaglio solo nel caso di prestazioni particolari che non sono sufficientemente dettagliate ed identificabili con il richiamo agli articoli della tariffa e con la relativa descrizione evidenziata nella parcella.

Allegati: è necessario allegare solo le memorie o parcelle già inviate al cliente. Non allegare altra documentazione.

Onorari pre-concordati: per tali onorari la relazione deve contenere l'attestazione dell'esistenza di un accordo sul compenso da liquidare.

In presenza di onorario pre-concordato, il parere verterà sull'effettiva applicazione, da parte dell'iscritto, di quanto pattuito con il cliente.

Laddove la circostanza di pre-concordato sia evidenziata, da parte dell'iscritto, attraverso la produzione di documentazione idonea a comprovare una pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi, come pure nella loro effettiva accettazione da parte del cliente, il parere si incentrerà sulla verifica e conferma di tali presupposti.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione Liquidazione Parcelle, provvede, su istanza dell'iscritto (redatta sulla modulistica e secondo le modalità di seguito dettagliate) o su richiesta del giudice, al rilascio di parere di liquidazione in base alla T.P. per incarichi assunti e conclusi prima del 23.08.2012 o di congruità/opinamento degli onorari applicati nel suo complesso rispetto ai parametri per la liquidazione giudiziale del compenso di cui alla Tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e la liquidazione dei compensi compete esclusivamente all'organo giurisdizionale. Il parere è un atto amministrativo ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, di competenza dell'ordine professionale in quanto ente pubblico non economico ed è emesso nell'esercizio dei poteri "autoritativi".

Diritti di segreteria

Sono stati deliberati i seguenti diritti:

Diritto fisso di segreteria di Euro 100,00 per parcella da versare contestualmente alla presentazione dell'istanza;

Diritto di liquidazione pari al 2% per importi fino ad Euro 10.000,00 e pari all'1% sull'eccedenza.

Il Presidente della Commissione
Dott.

ALLEGATO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TARANTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' DELLE PARCELLE

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Taranto presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si è riunita la Commissione Parcelle per la formulazione del parere in base ai parametri sulla parcella emessa il _____ dall'iscritto all'Ordine dott. / Rag. _____ nell'interesse proprio o dello Studio Associato _____

per prestazioni svolte a favore di _____ per _____ come da domanda presentata in data _____ prot. n. _____.

Sono presenti i signori:

_____ Presidente
_____ Segretario
_____ Relatore
_____ Membro

La Commissione, esaminata la predetta richiesta, nella quale sono esposte:

per rimborso spese _____

per compensi _____

nonché la documentazione di cui alla domanda, ed inoltre

sentito il relatore, nonché

preso atto delle prestazioni svolte quali indicate nella parcella e nei documenti prodotti

Ritenuto che le prestazioni predette rientrano nella previsione _____

ritenuto inoltre che _____

Dimette bozza di parere come da allegato.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Luca VINCIGUERRA

Dott. Cosimo Damiano LATORRE